
REGOLAMENTO DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E DEGLI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI



Destinatari:

Comitato degli Amministratori Indipendenti
Direzione Generale
Segreteria Generale
Ufficio Crediti
Segreteria Fidi
Ufficio Segnalazioni
Ufficio Ispettorato
Funzione di Compliance
Funzione Risk Management
Funzione Revisione Interna

Data:

04/08/2016

Sintesi dei principali contenuti

Il Regolamento ha lo scopo di garantire il presidio dei rischi di conflitti di interesse nelle operazioni con “Soggetti collegati” poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle stesse.

Per operazioni con soggetti collegati si intendono le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, incluse le operazioni di fusione e di scissione, che abbiano come controparte i Soggetti collegati della Banca.

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, e secondo le modalità di calcolo ivi previste. I processi di controllo interno assicurano nel continuo il rispetto dei limiti prudenziali previsti dalle Istruzioni di Vigilanza della Banca d’Italia e delle procedure deliberative previste dal presente Regolamento.

Il Regolamento focalizza i seguenti temi:

- Censimento dei soggetti collegati
- Individuazione della tipologia di operazione
- Iter deliberativo operazioni di maggiore rilevanza
- Iter deliberativo operazioni di minore rilevanza
- Iter deliberativo operazioni in caso di obbligazioni degli esponenti aziendali (art. 136 TUB)
- Iter deliberativo operazioni in caso di interessi degli amministratori (art. 2391 Codice Civile)
- Iter deliberativo operazioni ordinarie
- Iter deliberativo operazioni escluse
- Iter deliberativo operazioni importo esiguo
- Iter deliberativo operazioni soggette a delibere quadro
- Rispetto dei limiti prudenziali e piano di rientro

Il Regolamento, approvato previo analitico, motivato e vincolante parere del Collegio Sindacale e del Comitato degli Amministratori Indipendenti, circa l’idoneità a raggiungere lo scopo, tiene conto del “criterio di proporzionalità” e, quindi, della dimensione operativa, della complessità organizzativa, della natura dell’attività svolta e della tipologia dei servizi prestati.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet della Banca ed è sottoposto a revisione triennale.

Cronologia delle modifiche apportate

Data	Approvazione	Note
25.06.2012	CdA	Istituzione del Regolamento
23.10.2014	CdA	Aggiornamento del Regolamento
04.12. 2014	CdA	Aggiornamento del Regolamento
04.08. 2016	CdA	Revisione integrale del Regolamento

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	7
1.1. FINALITÀ	7
1.2. DISCIPLINA COMUNITARIA	7
1.3. DISPOSIZIONI DI LEGGE	7
1.4. DISPOSIZIONI E ORIENTAMENTI DI VIGILANZA	8
1.5. DEFINIZIONI	8
2. RISORSE COINVOLTE	11
2.1. COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI	11
2.2. COLLEGIO SINDACALE	11
2.3. ASSEMBLEA – CDA - ALTRI ORGANI DELIBERANTI	11
2.4. DIREZIONE GENERALE	12
2.5. SEGRETERIA GENERALE	12
2.6. UFFICIO CREDITI– AREA FINANZA – ALTRI UFFICI COINVOLTI	12
2.7. FUNZIONE RISK MANAGEMENT	12
2.8. FUNZIONE DI COMPLIANCE	13
2.9. FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA	13
2.10. UFFICIO SEGNALAZIONI	13
2.11. RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE	13
3. PROCESSI INTERESSATI	14
3.1. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI	14
3.2. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	15
3.3. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	18
3.4. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	19
3.5. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI IN CASO DI OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (ART. 136 TUB)	20
3.6. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI IN CASO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2391 CODICE CIVILE)	21
3.7. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI ORDINARIE	21
3.8. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI ESCLUSE	22
3.9. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO	22

3.10.	ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI ASSOGGETTATE A DELIBERE QUADRO	23
3.11.	RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO	23
3.12.	VERIFICHE DI CONFORMITÀ	23
3.13.	VERIFICHE DI AUDIT	24
3.14.	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	24
4.	ADEMPIMENTI OPERATIVI SPECIFICI	25
4.1.	CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI	25
4.2.	INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE	25
4.3.	OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	26
4.4.	OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA	28
4.5.	OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (EX ART 136 TUB)	30
4.6.	ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI EX ART. 136 TUB E CIRCOLARE 263 BANCA D'ITALIA	30
4.7.	ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI IN CASO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI PER CONTO DI UN TERZO (ART. 2391 CODICE CIVILE)	31
	ALLEGATI	33

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. FINALITÀ

La disciplina di legge e di vigilanza in tema di operazioni con i Soggetti collegati ha una duplice finalità:

- rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza e degli altri portatori di interessi attraverso il contrasto di eventuali abusi (disciplina Consob);
- presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti (disciplina Banca d'Italia).

1.2. DISCIPLINA COMUNITARIA

- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese - CRD IV (Capital Requirements Directive).
- Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - CRR (Capital Requirements Regulation), successivi aggiornamenti e regolamenti di esecuzione.

1.3. DISPOSIZIONI DI LEGGE

- Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". In particolare:
 - ✓ *l'articolo 53, comma 4*, in base al quale la Banca d'Italia disciplina condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonché dei soggetti a essi collegati. In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi. Ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia può stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attività di rischio;
 - ✓ *l'articolo 136, comma 1*, che prescrive in capo a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca il divieto di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'esponente interessato) e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.
- Gli articoli 2391 e 2391-bis del codice civile, in tema di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

1.4. DISPOSIZIONI E ORIENTAMENTI DI VIGILANZA

- Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 "Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche" - Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
- Regolamento Consob in materia di operazioni con parti correlate (delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificata con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010).

1.5 DEFINIZIONI

- "Soggetti collegati": l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.
- "Parti correlate": sono considerate "parti correlate" alla Società:
 - 1) gli esponenti aziendali della Società, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Società. La definizione comprende, in particolare, gli amministratori sia esecutivi che non esecutivi, i sindaci effettivi, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale;
 - 2) i dirigenti con responsabilità strategiche della Società per tali intendendosi i soggetti, diversi dagli esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione e della direzione;
 - 3) il "partecipante": per tale intendendosi il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del Testo Unico Bancario;
 - 4) il soggetto, diverso dal "partecipante", in grado di nominare da solo, uno o più componenti del consiglio di amministrazione della Società anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio di diritti o di poteri;
 - 5) una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Società (o una società del Gruppo bancario) è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole;
 - 6) i soggetti che partecipano ad una 'joint venture' assieme alla Società;
 - 7) un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito dalla Società a favore dei propri dipendenti o di una qualsiasi entità ad essa correlata;
- "Parte Correlata Non Finanziaria": la parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite Società controllate, attività di impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina della Banca d'Italia sulle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si considera parte correlata non finanziaria:
 - ✓ la parte correlata le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive;
 - ✓ il Partecipante ed una delle parti correlate di cui ai punti 4 e 5 della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della citata disciplina sulle partecipazioni detenibili.
- "Attività di rischio": le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

- “Soggetti connessi”: sono considerati “soggetti connessi” a una parte correlata:
 - 1) le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
 - 2) i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti numeri 3 e 4, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
 - 3) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o imprese controllate da questi ultimi.
 - 4) un’entità nella quale uno degli esponenti aziendali e/o dei dirigenti con responsabilità strategiche o uno stretto familiare di tali soggetti eserciti un’influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20 % dei diritti di voto
- “stretti familiari”: si considerano “stretti familiari” di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Al riguardo si presumono “stretti familiari”: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more uxorio* di una parte correlata nonché i figli di quest’ultimo.
Per quanto non si tratti di Soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione della Banca d’Italia.
Per la parentela e l’affinità si richiamano gli articoli 75, 76 e 78 del Codice Civile.

Si riporta il seguente schema esemplificativo:

	PARENTI	AFFINI
Primo grado	Genitori; figli	Suoceri; generi e nuore
Secondo grado	Fratelli/sorelle; nonni; nipoti	Coniugi dei fratelli dell’esponente; Fratelli o sorelle del coniuge (senza il coniuge)

Ai fini del presente regolamento la nozione di controllo è quella individuata ai sensi dell’ art. 23 Testo Unico Bancario: i casi previsti dall’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica¹. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Ai fini del presente regolamento per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della Società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.² L’influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società

1 In tal caso si considerano controllanti: a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell’impresa; b) gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

2 In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un’influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

(i) essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza (secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati);

controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

Ai fini del presente regolamento per 'joint venture' si intende un accordo contrattuale col quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

(ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;

(iii) l'esistenza di transazioni rilevanti – intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite infra sub art. 4, comma 3 –, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

2. RISORSE COINVOLTE

Nelle operazioni con soggetti collegati sono coinvolti gli organi sociali e le unità organizzative di seguito indicate, con le relative principali responsabilità.

2.1 COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI³

- proposta e valutazione, in materia di organizzazione e controlli, sulla gestione dei rischi assunti verso Soggetti collegati;
- partecipazione (eventuale) alle trattative per le operazioni di maggiore rilevanza;
- pareri in merito alle operazioni di maggiore e minore rilevanza, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- monitoraggio, con frequenza annuale, a livello aggregato, sulle operazioni ordinarie concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso, nei casi di maggiore complessità o nei casi controversi, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica.

2.2 COLLEGIO SINDACALE

- pareri, nei casi previsti, in merito alle operazioni di maggiore e minore rilevanza, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

2.3 ASSEMBLEA – CDA - ALTRI ORGANI DELIBERANTI

- analisi sull'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca, nonché sulle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelle standard o di mercato;
- valutazione del pericolo concreto di conflitto di interesse dell'operazione;
- adozione della delibera di autorizzazione o diniego dell'operazione;
- verbalizzazione riportante analitica motivazione delle decisioni assunte.

Sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione le operazioni ex art 136 TUB e le altre operazioni in potenziale conflitto di interessi che vedano un coinvolgimento diretto o indiretto di Amministratori, nonché le deliberazioni in merito alle proposte, formulate da parte delle funzioni competenti, di perdite, passaggi a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali relativi alle operazioni concluse oggetto del presente regolamento.

³ Ai fini del presente regolamento sono considerati indipendenti gli amministratori, non esecutivi, che non siano controparte o soggetti collegati ovvero abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cod. civ., in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 30 dello Statuto Sociale. Per lo svolgimento dei compiti previsti nel presente regolamento in capo agli amministratori indipendenti il Consiglio di amministrazione (con delibera del 25 novembre 2010) ha istituito al proprio interno un Comitato, denominato "Comitato degli amministratori indipendenti", composto da tre amministratori indipendenti. Nel caso in cui un membro del Comitato sia controparte o qualificabile quale soggetto collegato in una determinata operazione, questi, limitatamente a tale operazione, è sostituito dall'amministratore indipendente, non componente il Comitato, più anziano di età.

2.4 DIREZIONE GENERALE

- autorizzazione all'inoltro delle operazioni, al termine della fase istruttoria, agli organi consultivi e susseguentemente a quelli deliberanti per il tramite della Segreteria Generale;
- autorizzazione alla trasmissione trimestrale ad Amministratori e Sindaci, alle Funzioni Risk Management e Revisione Interna, dell'informativa sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche;
- trasmissione alla Banca d'Italia del piano di rientro per riportare l'esposizione nei confronti dei Soggetti collegati entro i limiti prudenziali previsti dalle Istruzioni di Vigilanza, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2.5 SEGRETERIA GENERALE

- Acquisizione, almeno con frequenza annuale, delle informazioni dei Soggetti collegati tramite l'apposito questionario e riscontro con fonti esterne;
- censimento Soggetti collegati nell'apposito registro informatico, suo aggiornamento periodico, trasmissione del registro alle unità organizzative preposte all'istruttoria delle operazioni, alle funzioni aziendali di controllo, al Comitato degli Amministratori Indipendenti ed al Collegio Sindacale;
- verifica della completezza dell'informativa preventiva delle unità organizzative preposte all'istruttoria delle operazioni, successiva acquisizione del parere del Comitato degli Amministratori Indipendenti del Collegio Sindacale, nei casi previsti, inoltro susseguente all'organo deliberante;
- verbalizzazione e comunicazione interna delle deliberazioni adottate ai fini della loro attuazione;
- elaborazione dei documenti informativi richiesti dalla disciplina Consob, ove previsto, in favore dell'Assemblea, delle Autorità di Vigilanza e del pubblico.

2.6 UFFICIO CREDITI– AREA FINANZA – ALTRI UFFICI COINVOLTI

- individuazione e gestione della fase istruttoria per le operazioni con Soggetti collegati nelle aree di propria competenza;
- definizione della tipologia di operazione (maggiore o minore rilevanza, ordinaria, art. 136 TUB, ...);
- predisposizione ed invio alla Segreteria Generale di una idonea informativa preventiva;
- attuazione delle decisioni susseguenti a cura dagli organi deliberanti;
- trasmissione, su base trimestrale, dell'informativa ad Amministratori e Sindaci, alle Funzioni di Risk Management e Revisione Interna, in merito alle operazioni concluse nel periodo e loro principali caratteristiche.

2.7 FUNZIONE RISK MANAGEMENT

- verifica periodica del rispetto dei limiti in materia di assunzione di attività di rischio, segnalazione di eventuali esuberi e monitoraggio delle fasi di rientro;
- verifica della coerenza delle operazioni con i Soggetti collegati in relazione ai livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne della Banca.

2.8 FUNZIONE DI COMPLIANCE

- verifica della conformità normativa delle disposizioni interne della Banca e della conformità operativa nell'applicazione delle medesime.

2.9 FUNZIONE DI REVISIONE INTERNA

- verifica dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e dei presidi di controllo adottati dalla Banca ed eventuali proposte di revisione;
- reporting periodico agli organi aziendali sull'esposizione complessiva della Banca verso i Soggetti collegati.

2.10 UFFICIO SEGNALAZIONI

- predisposizione e inoltro delle segnalazioni di vigilanza, relative al rispetto dei limiti prudenziali per le attività di rischio, alla Banca d'Italia⁴.

2.11 RISORSE INFORMATICHE UTILIZZATE

Le procedure informatiche di supporto utilizzate dalla Banca sono costituite dal prodotto SIB 2000 messo a disposizione dall'outsourcer informatico Phoenix.

La Banca può assumere attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa, primaria e secondaria, ed in particolare entro i limiti indicati dal Titolo V, Capitolo 5, Sezione II e riportati nell'Allegato A della Circolare Banca d'Italia n. 263 (di seguito riportati) e secondo le modalità di calcolo ivi previste.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati
(Limiti riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale)

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	Parti correlate non finanziarie		
		5%	7,50%	15%
		Altre parti correlate		
		7,50%	10%	20%
Limite individuale	20%			

Fermi restando i limiti previsti dalla normativa e gli adempimenti conseguenti, la Banca ha stabilito per le operazioni concluse con esponenti aziendali un limite inferiore, pari al 4%, calcolato secondo le modalità indicate dall'Allegato B, Titolo V, cap. 5 della sopra menzionata Circolare. Al superamento di tale limite, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, predispone un piano di rientro e ne monitora il rispetto.

⁴ Le attività di rischio verso Soggetti collegati sono segnalate alla Banca d'Italia con la periodicità e il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

3. PROCESSI INTERESSATI

3.1. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Il processo ha la finalità di assicurare il corretto censimento di tutti i Soggetti collegati, di disporre di un archivio unico a livello centrale -costantemente aggiornato- relativo ai medesimi a supporto delle attività deliberative a fronte di loro richieste di poter operare con la Banca.

Il processo si articola nelle seguenti macro-attività:

- *individuazione dei Soggetti collegati.* La Banca identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, i propri Soggetti collegati sulla base delle informazioni disponibili in base: a) alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali e i dirigenti con responsabilità strategiche sono tenuti a rendere ed ai relativi aggiornamenti; b) in base alle informazioni acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti;
- *acquisizione delle dichiarazioni degli Esponenti aziendali e degli altri soggetti obbligati.* La Segreteria Generale chiede agli Esponenti aziendali ed ai dirigenti con responsabilità strategiche e, ove occorra, alle altre parti correlate, ogni elemento utile a tenere aggiornate le procedure interne di controllo e in particolare i dati relativi agli stretti familiari e ai rapporti partecipativi, in relazione ai quali sono adottate adeguate misure di riservatezza. I componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, il Direttore Generale e i dirigenti con responsabilità strategiche, trasmettono un'attestazione in merito alle società nelle quali detti soggetti e/o gli stretti familiari ad essi riferibili detengono partecipazioni di controllo ovvero esercitano sulle medesime un'influenza notevole;
- *controllo delle informazioni contenute in ciascun questionario con fonti esterne.* Gli esponenti aziendali, i dirigenti con responsabilità strategiche e, più in generale, i soggetti qualificabili come parti correlate della Banca, sono tenuti a cooperare con la Banca al fine di consentire alla stessa un più agevole riscontro delle informazioni contenute nelle dichiarazioni dei medesimi;
- *censimento dei dichiaranti e susseguente aggiornamento*⁵. La Segreteria Generale provvede al tempestivo inserimento dei dati ricevuti nell'apposito registro elettronico dei Soggetti collegati. Gli esponenti aziendali, i dirigenti con responsabilità strategiche e, più in generale, i soggetti qualificabili come parti correlate della Banca, sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca tutte le circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza che possano comportare modifiche del perimetro dei Soggetti collegati;
- *circolarizzazione del registro dei Soggetti collegati.* La Segreteria Generale provvede alla trasmissione del registro ai settori aziendali preposti all'istruttoria delle operazioni nonché alle funzioni aziendali di controllo, al Comitato degli Amministratori Indipendenti ed al Collegio Sindacale al fine di consentire, soprattutto in corso di istruttoria⁶, la possibilità di riscontrare se le controparti di un'operazione siano identificabili come Soggetti collegati della Banca.

⁵ Per quanto non si tratti di Soggetti collegati ai sensi del presente Regolamento la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado e tiene tali informazioni a disposizione della Banca d'Italia.

⁶ Nella gestione delle proprie attività, ogni unità organizzativa della Banca è tenuta a verificare, in via preliminare, se le operazioni di cui cura l'istruttoria siano qualificabili come operazioni con soggetti collegati della Banca.

3.2. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Operazioni di maggiore rilevanza

Sono operazioni di maggiore rilevanza le operazioni con Soggetti collegati il cui controvalore supera le soglie di rilevanza indicate nella Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006⁷. In caso di più operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con uno stesso Soggetto collegato, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il valore delle dette operazioni viene cumulato.

In caso di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti su un'operazione di maggiore rilevanza è richiesto un parere preventivo anche al Collegio Sindacale cui va resa congrua informativa sull'operazione.

Nonostante il parere contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, se è prevista la sua competenza a deliberare per legge o per Statuto, purché la relativa delibera fornisca analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Le operazioni compiute sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi sono portate annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei soci.

Operazioni di minore rilevanza

Sono operazioni di minore rilevanza le operazioni con Soggetti collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di seguito indicate.

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato degli amministratori indipendenti non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di Amministrazione al Collegio sindacale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, comma 1, TUF, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

Obbligazioni degli esponenti aziendali ed interesse dell'amministratore per conto proprio

⁷ Poiché la Banca ha fissato un limite per le operazioni concluse con esponenti aziendali pari al 4%, non possono esistere operazioni di maggiore rilevanza nei confronti di tali soggetti.

Si tratta delle operazioni tra la Banca e gli Esponenti aziendali, in potenziale conflitto di interessi (ex art 136 TUB). L'applicazione dell'art. 136 riguarda "obbligazioni di qualsiasi natura e atti di compravendita", rispettivamente contratte/compiuti "direttamente o indirettamente" dagli Esponenti aziendali. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale casistica:

- le operazioni effettuate con una società in cui l'amministratore partecipi in qualità di socio illimitatamente responsabile (socio di società semplice o di società in nome collettivo, socio accomandatario in una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, socio unico di società di capitali, oltre all'ipotesi della società a responsabilità limitata unipersonale);
- le operazioni con società o persone giuridiche di cui l'amministratore sia socio con limitazione di responsabilità, amministratore o dipendente, salvo il caso in cui l'amministratore detenga una modesta partecipazione in una società di rilievo non locale e l'operazione abbia una importanza marginale nell'economia di quest'ultima;
- le operazioni con società nelle quali l'esponente svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo o con le società controllanti o controllate da queste;
- le operazioni con le persone fiscalmente a carico dell'amministratore, anche diverse dagli stretti familiari, e le società o imprese da questi controllate.

L'argomento è trattato altresì dall'articolo 2391 del Codice Civile.

Interessi degli amministratori per conto di un terzo

Si tratta delle operazioni in cui vi sia un interesse dell'amministratore per conto di un terzo. Per tali si intendono tutte le operazioni (contratto, negozio unilaterale o anche una semplice scelta organizzativa aziendale) nelle quali esista o possa esistere un interesse dell'amministratore per conto di un terzo, di natura patrimoniale o non, anche di carattere non conflittuale o addirittura coincidente o convergente con l'interesse della Banca.

Si deve ritenere che l'amministratore della Banca abbia un interesse per conto di un altro soggetto quando si possa presumere che egli sia portato inevitabilmente a tutelarlo per ragioni economiche, familiari o professionali. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale casistica:

- le operazioni effettuate con il terzo a cui l'amministratore sia vincolato da un rapporto di associazione professionale;
- le operazioni facenti capo a soggetti a favore dei quali l'amministratore, o società da lui controllata o amministrata o associazione professionale da lui partecipata, svolga in forma sistematica, o comunque in misura rilevante, attività commerciali o prestazioni d'opera professionale, specie se attinenti alla sfera dell'attività economica, dai quali l'amministratore consegua corrispettivi o compensi per un importo uguale o superiore al 5% dell'ammontare dei suoi ricavi complessivi annui;
- le operazioni in cui l'amministratore, nell'esercizio della sua attività professionale, presti la propria opera per la predisposizione della richiesta di fido di un suo cliente;
- le operazioni di finanziamento in cui risulti che l'amministratore è debitore oppure creditore di un terzo soggetto, qualora – per l'entità del credito o del debito oppure per la complessiva situazione

finanziaria del terzo – il finanziamento divenga un presupposto utile, anche se non l'unico, per il pagamento del debito;

- le operazioni con affini dell'amministratore, fino al secondo grado, e con le società o imprese da questi controllate;
- le operazioni garantite dall'amministratore o da terzi in relazione ai quali sussista un interesse dell'amministratore stesso sulla base del presente articolo.

Ove il Consiglio di Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interessi, l'Amministratore della Banca deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale al più tardi nel corso della riunione consiliare, in forma scritta (eventualmente anche solo in forma elettronica) oppure orale da far constare nel verbale della medesima riunione consiliare.

La notizia dell'interesse rilevante deve essere accompagnata dalla precisazione: della sua natura, intendendosi per tale la sfera di rilevanza, patrimoniale o non patrimoniale, individuale o collettiva, dell'interesse extrasociale; dei termini di esso, ossia precisando se l'interesse sussista per conto proprio o di terzi, e, in tale ultimo caso, indicando il soggetto diretto titolare di esso; dell'origine dello stesso, precisando se la situazione che determina l'interesse dell'esponente aziendale sia preesistente rispetto alla sua nomina o alla operazione che ne determina la rilevanza; della sua portata, ossia dell'entità, non soltanto economica, dell'interesse.

Operazioni ordinarie – escluse – di importo esiguo

Altre categorie di operazioni sono:

- le operazioni di importo esiguo;
- le operazioni ordinarie.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le seguenti categorie di operazioni:

- le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Società, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di vigilanza;
- le deliberazioni in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione, per la cui disciplina si rinvia allo specifico regolamento adottato dalla Banca in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia.

Operazioni autorizzate sulla base di delibere quadro

Si fa riferimento ad operazioni aventi caratteristiche omogenee e sufficientemente determinate, adottate nell'ambito di una delibera quadro della durata non superiore a un anno, concluse con Soggetti collegati.

Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate.

L'iter procedurale è pertanto il medesimo di quello delle operazioni di maggiore o minore rilevanza, tenuto conto dell'importo complessivo delle operazioni previste nell'ambito delle delibere quadro.

NOTA BENE – Per le tipologie di operazioni in precedenza indicate, qualora una correlazione con il soggetto collegato sussista nei riguardi di uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Società o, comunque, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della Banca siano portatori di un interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, al compimento dell'operazione, detti soggetti sono tenuti a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale della Banca, specificandone la natura, l'origine, la portata, e i termini dell'interesse di cui sono portatori.

3.3. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Il processo disciplina l'iter deliberativo relativo ad operazioni con Soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5% calcolata secondo le modalità indicate dall'Allegato B, Titolo V, cap. 5 della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, alla voce "Indice di rilevanza del controvalore". Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità indicate dal richiamato Allegato B alla voce "Indice di rilevanza dell'attivo" ed è articolato nelle seguenti macro-attività:

- istruttoria dell'operazione da parte dell'unità organizzativa responsabile, supportata da una specifica relazione. Per le operazioni di maggiore rilevanza è previsto il coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti nella fase delle trattative, previa ricezione di un'informativa completa e tempestiva;
- informativa preventiva, completa e adeguata, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato degli Amministratori Indipendenti, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la controparte e la natura della correlazione; le modalità esecutive dell'operazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; il procedimento valutativo seguito; la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione; gli eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione.
- rilascio di un motivato parere, da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale contesto, il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare. Se del caso, il Comitato può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca previa determinazione dei relativi importi, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione;
- rilascio di un motivato parere, da parte del Collegio Sindacale, qualora sia stato formulato del Comitato degli Amministratori Indipendenti un parere negativo o condizionato;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, con i quorum richiesti, ove l'operazione necessiti di essere da questa autorizzata. La delibera indica l'opportunità e la convenienza per la Banca, le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali

rispetto a quelli standard o di mercato, nonché, ove adottata con parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, le ragioni per cui la stessa viene comunque assunta fornendo elementi di riscontro utili alle osservazioni del Comitato⁸;

- periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche, in favore di Amministratori e Sindaci, nonché delle Funzioni Risk Management e Revisione Interna;
- predisposizione di un documento informativo redatto in conformità al Regolamento Consob e relativa messa a disposizione del pubblico secondo modalità e tempi ivi indicate⁹;
- predisposizione di un'informativa, almeno annualmente, per l'Assemblea dei soci relativa alle operazioni compiute sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi nonché informativa nella relazione sulla gestione in merito alle operazioni concluse con Soggetti collegati ma escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento;
- comunicazione a Consob delle operazioni concluse nell'esercizio ed oggetto di esclusione dall'applicazione del presente regolamento.

3.4. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Il processo disciplina l'iter deliberativo relativo ad operazioni con Soggetti collegati che non sono identificabili come operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del precedente paragrafo 3.3., ovvero non sono operazioni di importo esiguo, come indicato al paragrafo 3.9. ed è articolato nelle seguenti macro-attività:

- istruttoria dell'operazione da parte dell'unità organizzativa responsabile, supportata da una specifica relazione;
- informativa preventiva, completa e adeguata, al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato degli Amministratori Indipendenti, sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera, ivi compresi: la controparte e la natura della correlazione; le modalità esecutive dell'operazione; il tipo di operazione; i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione; il procedimento valutativo seguito; la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione; gli eventuali rischi per la Società derivanti dalla realizzazione dell'operazione.
- rilascio di un motivato parere, da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti, sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni. In tale contesto, il Comitato rappresenta le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare. Se del caso, il Comitato può avvalersi per l'espletamento dei suoi compiti, a spese della Banca previa determinazione dei relativi importi, della consulenza di esperti indipendenti esterni, scelti tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie interessate dalla deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, fissa l'ammontare massimo delle spese di tali consulenze;

⁸ Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto delle motivazioni ivi indicate.

⁹ Nel caso di realizzazione di un'operazione di maggiore rilevanza, la Società predispone un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n.17721/2010. Tale documento è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale nei termini e con le modalità previsti dalle relative disposizioni del citato Regolamento Consob, in quanto applicabili.

- deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea, con i quorum richiesti, ove l'operazione necessita di essere da questa autorizzata. La delibera indica l'opportunità e la convenienza per la Banca, le ragioni di eventuali scostamenti -in termini di condizioni economico-contrattuali- rispetto a quelli standard o di mercato, nonché, ove adottata con parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, contenente analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta ed elementi di riscontro utili alle osservazioni del Comitato¹⁰;
- periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche, in favore di Amministratori e Sindaci, nonché delle Funzioni Risk Management e Revisione Interna;
- predisposizione e messa a disposizione del pubblico, presso la Direzione Generale della Banca, di un documento informativo contenente le caratteristiche delle operazioni approvate, e relative motivazioni, in presenza di un parere contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti, entro i 15 giorni successivi alla chiusura di ciascun trimestre.

3.5. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI IN CASO DI OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (ART. 136 TUB)

Il processo disciplina l'iter deliberativo relativo ad operazioni tra la Banca e gli Esponenti aziendali, in potenziale conflitto di interessi (ex art. 136 TUB). L'iter deliberativo è articolato nelle seguenti macro-attività:

- istruttoria dell'operazione da parte dell'unità organizzativa responsabile in base alle caratteristiche delle operazioni richieste;
- informativa preventiva ad Amministratori e Sindaci, completa ed adeguata, fatta pervenire con congruo anticipo, in merito ai diversi profili dell'operazione, ivi inclusi elementi oggettivi di riscontro sulle condizioni dell'operazione e loro equivalenza a quelle di mercato o standard;
- deliberazione del Consiglio di Amministrazione, all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale¹¹. La relativa delibera, opportunamente motivata¹², contiene una valutazione sull'opportunità e la convenienza economica per la Banca, nonché sulle ragioni di eventuali scostamenti delle condizioni rispetto alle caratteristiche standard o di mercato;
- periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche, in favore di Amministratori e Sindaci, nonché delle Funzioni Risk Management e Revisione Interna.

In caso di operazioni che rientrano anche nell'ambito di applicazione della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, oltre all'iter sopracitato si applicano anche gli obblighi in materia di informativa preventiva, che prevedono la facoltà degli amministratori indipendenti di avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni e di rappresentare le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare. In caso di operazioni di maggiore rilevanza, gli amministratori indipendenti sono coinvolti nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno

¹⁰ Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto delle motivazioni ivi indicate.

¹¹ In caso di assenza di un componente del Collegio Sindacale alla delibera, la sua approvazione deve essere formalizzata in un documento scritto che sarà conservato agli atti della Banca e sarà constatata nel verbale della riunione consiliare successiva. Finché non avviene tale approvazione, l'operazione in questione non può essere resa operativa.

¹² Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto delle motivazioni ivi indicate.

attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Per quanto attiene alla fase deliberativa, gli amministratori indipendenti non sono chiamati ad esprimere alcun parere preventivo, ma la deliberazione viene assunta dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 136 e deve fornire adeguata motivazione in ordine all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società nonché alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione.

3.6. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI IN CASO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI (ART. 2391 CODICE CIVILE)

Nei casi di operazioni in cui vi sia un interesse proprio dell'amministratore, ai sensi anche dell'art. 136 del Testo Unico Bancario, l'applicazione della relativa disciplina è assorbente rispetto a quella stabilita nell'art. 2391 del Codice Civile.

Quando invece vi sia un interesse dell'amministratore per conto di un terzo, viene seguito il seguente iter:

Ove il Consiglio di Amministrazione non sia già a conoscenza di una possibile situazione di conflitto di interessi, l'amministratore della Banca deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale al più tardi nel corso della riunione consiliare, in forma scritta (eventualmente anche solo in forma elettronica) oppure orale da far constare nel verbale della medesima riunione consiliare.

La notizia dell'interesse rilevante deve essere accompagnata dalla precisazione:

- della sua natura, intendendosi per tale la sfera di rilevanza, patrimoniale o non patrimoniale, individuale o collettiva, dell'interesse extrasociale;
- dei termini di esso, ossia precisando se l'interesse sussista per conto proprio o di terzi, e, in tale ultimo caso, indicando il soggetto diretto titolare di esso;
- dell'origine dello stesso, precisando se la situazione che determina l'interesse dell'esponente aziendale sia preesistente rispetto alla sua nomina o alla operazione che ne determina la rilevanza;
- della sua portata, ossia dell'entità, non soltanto economica, dell'interesse.

La deliberazione va assunta con la maggioranza prevista per il tipo di operazione in esame e deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca.

3.7. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI ORDINARIE

Il processo disciplina l'iter deliberativo relativo ad operazioni ordinarie, per tali intendendosi le operazioni, di minore rilevanza, effettuate a condizioni standard o di mercato, non riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi del codice civile o dello statuto sociale che, per oggetto, natura e condizioni, rientrano nella ordinaria operatività della Banca.

Detto iter deliberativo è articolato nelle seguenti macro-attività:

- istruttoria dell'operazione da parte dell'unità organizzativa responsabile in base alle caratteristiche delle operazioni richieste;
- deliberazione degli organi preposti in base ai poteri delegati dal CdA e relativa motivazione comprovante le ragioni di esclusione dall'iter deliberativo previsto per le operazioni con Soggetti collegati stante il carattere ordinario dell'operazione. La relativa delibera contiene gli elementi che comprovano il carattere "ordinario" dell'operazione: a tal fine si fa riferimento a criteri quali la riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte, alla tempistica;
- periodica informativa ex post a livello aggregato, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche, in favore del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, del Comitato degli Amministratori Indipendenti, nonché delle Funzioni Risk Management e Revisione Interna, per consentire un adeguato monitoraggio periodico su tali operazioni ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

3.8. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI ESCLUSE

Il processo disciplina l'iter deliberativo relativo ad operazioni da effettuarsi sulla base di istruzioni Banca d'Italia ed in materia di politiche di remunerazione ed incentivazione, articolate nelle seguenti macro-attività:

- istruttoria dell'operazione da parte dell'unità organizzativa responsabile in base alle caratteristiche delle operazioni richieste;
- deliberazione degli organi preposti in base ai poteri delegati dal CdA e relativa motivazione comprovante le ragioni di esclusione dall'iter deliberativo previsto per le operazioni con Soggetti Collegati;
- periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche, in favore di Amministratori e Sindaci, nonché delle Funzioni Risk Management e Revisione Interna.

3.9. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI DI IMPORTO ESIGUO

Il processo disciplina l'iter deliberativo relativo alle operazioni di importo esiguo¹³, per tali identificandosi quelle il cui controvalore è minore o uguale alla soglia di € 250.000¹⁴, articolato nelle seguenti macro-attività:

- istruttoria dell'operazione da parte dell'unità organizzativa responsabile in base alle caratteristiche delle operazioni richieste;
- deliberazione degli organi preposti in base ai poteri delegati dal CdA e relativa motivazione comprovante le ragioni di esclusione dall'iter deliberativo previsto per le operazioni con Soggetti collegati;

¹³ La Banca tiene comunque evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo.

¹⁴ La soglia di 250.000 euro si riferisce al cumulo delle esposizioni del singolo e del correlato Gruppo di rischio.

- periodica informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche, in favore di Amministratori e Sindaci, nonché delle Funzioni Risk Management e Revisione Interna. In detta informativa viene tenuto in evidenza il totale progressivo nell'anno di riferimento.

3.10. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI ASSOGGETTATE A DELIBERE QUADRO

Il processo disciplina l'iter deliberativo relativo ad operazioni aventi caratteristiche omogenee e sufficientemente determinate, adottate nell'ambito di una delibera quadro della durata non superiore a un anno, concluse con Soggetti collegati.

L'iter procedurale è il medesimo in precedenza indicato in base alle dimensioni e tipologie di operazioni, tenuto conto dell'importo complessivo delle operazioni previste nell'ambito delle delibere quadro.

Ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di maggiore e/o minore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto delle delibere, cumulativamente considerate.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Sull'attuazione delle delibere quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano pertanto le regole stabilite in via generale per ciascuna tipologia di operazione con Soggetti collegati.

3.11. RISPETTO DEI LIMITI PRUDENZIALI E PIANO DI RIENTRO

La Funzione Risk Management svolge verifiche periodiche articolate nelle seguenti macro-attività:

- verifica della coerenza delle operazioni con i Soggetti collegati in relazione ai livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne della Banca;
- verifica del rispetto dei limiti in materia di assunzione di attività di rischio, graduati in funzione della vicinanza dei Soggetti collegati ai centri di potere ed in funzione della dimensione complessiva del patrimonio di vigilanza e segnalazione di eventuali esuberi con monitoraggio delle fasi di rientro¹⁵.

3.12. VERIFICHE DI CONFORMITÀ

La Funzione di Compliance svolge verifiche periodiche articolate nelle seguenti macro-attività:

- verifica la conformità normativa dei regolamenti e delle procedure interne della Banca;

¹⁵ In caso di superamento dei limiti, anche per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca, le attività di rischio devono essere ricondotte nei limiti nel più breve tempo possibile. A tal fine il Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, predisponde, entro 45 giorni dalla conoscenza del superamento del limite, un piano di rientro. Entro 20 giorni dall'approvazione il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia unitamente ai verbali contenenti le relative delibere.

- verifica della conformità operativa in merito all'attuazione delle procedure interne della Banca.

3.13. VERIFICHE DI AUDIT

La Funzione di Revisione Interna svolge verifiche periodiche articolate nelle seguenti macro-attività:

- adeguatezza degli assetti organizzativi, dei sistemi informatici e dei presidi di controllo adottati dalla Banca. In base all'esito delle verifiche, formula proposte di modifica alle procedure interne adottate, ai regolamenti, agli assetti organizzativi e di controllo, per un costante ed efficace presidio dei rischi.

3.14. SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

L'ufficio Segnalazioni di Vigilanza invia alla Banca d'Italia con cadenza trimestrale le prescritte segnalazioni contenenti informazioni su:

- identità dei Soggetti collegati, con indicazione della natura del legame intercorrente tra la parte correlata alla Banca e tra la parte correlata e i relativi soggetti connessi;
- ammontare nominale e ponderato delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti collegati.

4. ADEMPIMENTI OPERATIVI SPECIFICI

4.1. CENSIMENTO DEI SOGGETTI COLLEGATI

Segreteria Generale

- richiede, in occasione della nomina di un nuovo esponente aziendale ed in occasione della individuazione di nuovi Soggetti collegati (es. nuovi soci rilevanti), il rilascio di apposita dichiarazione contenente: dati anagrafici del soggetto dichiarante; tipologia di Soggetto collegato; elencazione dei soggetti controllanti o controllati dal Soggetto collegato (direttamente, indirettamente o congiuntamente); stretti legami familiari e relativo grado di parentela; elencazione delle imprese controllate (direttamente, indirettamente o congiuntamente) dagli stretti familiari; affini fino al 2° grado (parenti del coniuge);
- protocolla, alla ricezione, la dichiarazione in un apposito registro, ne esamina il contenuto e ricerca fonti esterne di riscontro;
- accede al registro dei Soggetti collegati disponibile in procedura informatica, inserisce i dati oggetto della dichiarazione e controlla che le informazioni censite siano corrispondenti a quelle contenute nella dichiarazione;
- archivia le singole dichiarazioni e la relativa documentazione di riscontro in un apposito fascicolo organizzato per dichiarante, congiuntamente con la stampa relativa all'inserimento della dichiarazione nel sistema informatico;
- trasmette copia del registro ai responsabili delle unità organizzative coinvolte nell'esame delle richieste e nel successivo iter deliberativo per le operazioni rientranti nell'ambito della disciplina;
- trasmette altresì copia di dette stampe alle funzioni aziendali di controllo, al Comitato degli Amministratori indipendenti ed ai Sindaci;
- richiede, con cadenza annuale ed ogni qualvolta rilevi variazioni alle informazioni oggetto di precedente dichiarazione, un aggiornamento della stessa ed inserisce i dati oggetto della variazione nel sistema informatico, secondo le modalità in precedenza descritte.

4.2. INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE

Ufficio Crediti – Area Finanza – Altri uffici coinvolti

- ricercano la corrispondenza tra un soggetto richiedente un'operazione, la cui istruttoria è di competenza dell'unità organizzativa interessata, e i nominativi indicati nel registro dei Soggetti collegati presente nell'applicativo informatico SIB;
- individuano le caratteristiche della singola operazione (di finanziamento o di fornitura di beni e servizi) oggetto di istruttoria sulla base delle diverse tipologie di operazioni, secondo la suddivisione di cui al precedente punto 3.2;
- individuano, prima di avviare l'esame del merito della singola operazione, l'iter deliberativo corrispondente alle caratteristiche dell'operazione, in termini di: ruolo e attività a carico del Comitato degli Amministratori indipendenti; ruolo e attività a carico Collegio Sindacale; ruolo e attività a carico

dell'organo deliberante, in base alla natura del soggetto richiedente e alle caratteristiche dell'operazione richiesta; contenuto delle delibere da adottare; reporting periodico ad Amministratori e Sindaci; informativa al pubblico ed alle Autorità di Vigilanza.

- effettuano un approfondito e documentato esame delle ragioni dell'operazione, nonché della convenienza e della correttezza sostanziale delle sue condizioni, istruiscono la pratica e predispongono una completa e adeguata informativa;
- inoltrano alla Segreteria Generale, previo benestare del Direttore Generale, richiesta di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e in quella dell'istruttoria relativa ad operazioni di maggiore rilevanza, o –in alternativa- forniscono un flusso informativo completo e tempestivo in merito all'andamento delle trattative;

Segreteria Generale

- accerta, alla ricezione del dossier, la sussistenza degli elementi necessari: disponibilità di informazioni complete e adeguate, che rappresentino, in modo esaustivo, le caratteristiche dell'operazione, i Soggetti collegati interessati, l'iter deliberativo a cui ciascun dossier deve essere sottoposto; presenza di oggettivi elementi di riscontro al fine di stabilire se le condizioni siano equivalenti a quelle di mercato o standard, nei casi in cui la proposta dovesse fare riferimento a dette condizioni; adeguata motivazione circa l'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché circa la convenienza e la correttezza formale e sostanziale delle relative condizioni.

4.3. OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

Segreteria Generale

- trasmette l'informativa preventiva al Comitato degli Amministratori indipendenti affinché formulino, in favore dell'organo deliberante, un motivato parere sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- trasmette l'informativa preventiva al Collegio Sindacale, qualora il Comitato degli Amministratori Indipendenti abbia espresso un parere negativo o condizionato a rilievi, affinché l'organo con funzione di controllo formuli un parere preventivo al competente organo deliberante;
- acquisisce dai suddetti organi consultivi il relativo parere sull'operazione e lo inoltra all'unità organizzativa che ha istruito la richiesta per gli opportuni approfondimenti;

Comitato Amministratori Indipendenti

- Attività già specificate al precedente punto 3.3

Ufficio Crediti – Area Finanza – Altri uffici coinvolti

- restituiscono, dopo aver approfondito il parere degli organi consultivi, il dossier dell'operazione alla Segreteria Generale, per il prosieguo dell'iter presso gli organi deliberanti, fatta eccezione per le ipotesi in cui le deliberazioni siano assunte all'interno della medesima unità organizzativa che provvede all'istruttoria;

Consiglio di Amministrazione

- analizza l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato, ed adotta motivata deliberazione in merito alla richiesta, salvi i casi in cui la deliberazione sia riservata all'Assemblea o debba da questa essere autorizzata;
- fornisce, nell'ambito di detta deliberazione, puntuale riscontro alle osservazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti nonché analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta, in caso di parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- formula, se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea, proposta di delibera a detto organismo;

Assemblea

- analizza, nei casi in cui la deliberazione sia ad essa riservata o debba da questa essere autorizzata, l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato;
- adotta motivata deliberazione in merito alla richiesta ove non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti che rappresentino almeno il 10% dei soci;
- fornisce, nell'ambito di detta deliberazione, puntuale riscontro alle osservazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti nonché analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta, in caso di parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti;

Direzione Generale

- redige il verbale della seduta dell'organo deliberante, ponendo particolare cura nella stesura della motivazione della delibera, dalla quale deve risultare: l'opportunità e la convenienza per la Banca; le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato; analitica motivazione, ove la delibera sia stata adottata con parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta; puntuale riscontro alle osservazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti;

Segreteria Generale

- comunica l'esito delle deliberazioni degli organi aziendali competenti alle singole unità organizzative che istruiscono le diverse richieste, affinché diano esecuzione a dette deliberazioni;
- predispone il documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 del Regolamento Consob sulle operazioni di maggiore rilevanza e lo mette a disposizione del pubblico;
- predispone un'informativa, almeno annuale, per l'Assemblea dei soci relativa alle operazioni compiute sulle quali il Comitato degli Amministratori indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi;
- predispone un'informativa da inserire nella relazione sulla gestione, in merito alle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio per le quali non abbia trovato applicazione l'iter deliberativo previsto dal Regolamento in precedenza descritto;

- predispone altresì una comunicazione alla Consob in merito alle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio per le quali non abbia trovato applicazione l'iter deliberativo in precedenza descritto.

Ufficio Crediti – Area Finanza – Altri uffici coinvolti

- trasmettono ad Amministratori e Sindaci, al Risk Management e alla Revisione Interna l'informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche, previa autorizzazione del Direttore Generale.

4.4. OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

Segreteria Generale

- trasmette il dossier al Comitato degli Amministratori indipendenti affinché formulino, in favore dell'organo deliberante, un motivato parere non vincolante sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- trasmette il dossier al Collegio Sindacale, nel caso in cui vi sia solo un Amministratore Indipendente che possa esprimersi sull'operazione, affinché l'organo con funzione di controllo formuli un parere al competente organo deliberante;
- acquisisce dai suddetti organi consultivi il relativo parere sull'operazione e lo inoltra all'unità organizzativa che ha istruito la richiesta per gli opportuni approfondimenti.

Comitato Amministratori Indipendenti

- Attività già specificate al precedente punto 3.4

Ufficio Crediti – Area Finanza – Altri uffici coinvolti

- inoltrano, previo benestare del Direttore Generale, dopo aver approfondito il parere degli organi consultivi, il dossier dell'operazione alla Segreteria Generale, per il prosieguo dell'iter presso gli organi deliberanti, fatta eccezione per le ipotesi in cui le deliberazioni sono assunte all'interno della medesima unità organizzativa che provvede all'istruttoria.

Consiglio di Amministrazione

- analizza l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato;
- adotta motivata deliberazione in merito alla richiesta, salvi i casi in cui la deliberazione sia riservata all'Assemblea o debba da questa essere autorizzata;
- fornisce, nell'ambito di detta deliberazione, puntuale riscontro alle osservazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti nonché analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta, in caso di parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- formula, se la competenza a deliberare operazioni con Soggetti collegati è rimessa, per legge o per statuto, all'Assemblea, proposta di delibera a detto organismo;

Assemblea

- analizza, nei casi in cui la deliberazione sia ad essa riservata o debba da questa essere autorizzata, l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato;
- adotta motivata deliberazione in merito alla richiesta ove non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti che rappresentino almeno il 10% dei soci;
- fornisce, nell'ambito di detta deliberazione, puntuale riscontro alle osservazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti nonché analitica motivazione delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta, in caso di parere negativo di detti Amministratori indipendenti;

Direzione Generale

- redige il verbale della seduta dell'organo deliberante, ponendo particolare cura nella stesura della motivazione della delibera, dalla quale deve risultare: l'opportunità e la convenienza per la Banca; le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato; analitica motivazione, ove la delibera sia stata adottata con parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti, delle ragioni per cui la stessa viene comunque assunta; puntuale riscontro alle osservazioni del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Segreteria Generale

- comunica l'esito delle deliberazioni degli organi aziendali competenti, adottate con parere negativo degli Amministratori indipendenti, al Collegio Sindacale ove lo stesso sia stato assente alla seduta consiliare nella quale dette delibere sono state adottate, previo benestare del Direttore Generale;
- comunica l'esito delle deliberazioni degli organi aziendali competenti alle singole unità organizzative che istruiscono le diverse richieste, affinché diano esecuzione a dette deliberazioni, previo benestare del Direttore Generale;
- predispone e mette a disposizione del pubblico, presso la Direzione Generale della Banca, un documento informativo contenente le caratteristiche delle operazioni approvate, e relative motivazioni, in presenza di un parere contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti;
- predispone un documento informativo redatto ai sensi del Regolamento Consob contenente informativa trimestrale al pubblico su operazioni deliberate in presenza di un parere negativo del Comitato degli Amministratori Indipendenti.

Ufficio Crediti – Area Finanza – Altri uffici coinvolti

- trasmettono ad Amministratori e Sindaci, al Risk Management ed alla Revisione Interna, l'informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

4.5. OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (EX ART 136 TUB)

Segreteria Generale

- trasmette ai membri del Consiglio di Amministrazione ed a quelli del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, il dossier contenente completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera;

Consiglio di Amministrazione

- analizza l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato;
- valuta il pericolo concreto di conflitto di interesse dell'operazione;
- adotta motivata deliberazione in merito alla richiesta, all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'esponente interessato) e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale;

Direzione Generale

- redige il verbale della seduta consiliare ponendo particolare cura nella stesura della motivazione della delibera, dalla quale deve risultare: la valutazione del pericolo concreto di conflitto di interessi nell'operazione e, ove non si rilevino elementi ostativi, l'opportunità e la convenienza per la Banca; le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato;

Segreteria Generale

- comunica l'esito delle deliberazioni degli organi aziendali competenti alle singole unità organizzative che istruiscono le diverse richieste, affinché diano esecuzione a dette deliberazioni;

Ufficio Crediti – Area Finanza – Altri uffici coinvolti

- trasmettono ad Amministratori e Sindaci, al Risk Management ed alla Revisione Interna, l'informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

4.6. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI EX ART. 136 TUB E CIRCOLARE 263 BANCA D'ITALIA

In caso di operazioni che rientrano anche nell'ambito di applicazione della Circolare Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006, l'iter sopracitato si modifica come di seguito:

Segreteria Generale

- trasmette ai membri del Consiglio di Amministrazione ed a quelli del Collegio Sindacale, con congruo anticipo, il dossier contenente completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera;

Comitato Amministratori Indipendenti

- In caso di maggiore rilevanza, è coinvolto nella fase delle trattative e in quelle dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle

trattative o dell'istruttoria. Il Comitato ha inoltre la facoltà di avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni e di rappresentare le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare;

- In caso di minore rilevanza, prende atto dell'informativa preventiva. Il Comitato ha inoltre la facoltà di avvalersi, a spese della Banca, della consulenza di esperti indipendenti esterni e di rappresentare le lacune o le inadeguatezze eventualmente riscontrate ai soggetti competenti a deliberare;

Consiglio di Amministrazione

- analizza l'opportunità e la convenienza dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato;
- valuta il pericolo concreto di conflitto di interesse dell'operazione;
- adotta motivata deliberazione in merito alla richiesta, all'unanimità (con l'esclusione del voto dell'esponente interessato) e con il voto favorevole di tutti i componenti il Collegio Sindacale;

Direzione Generale

- redige il verbale della seduta consiliare ponendo particolare cura nella stesura della motivazione della delibera, dalla quale deve risultare: la valutazione del pericolo concreto di conflitto di interessi nell'operazione e, ove non si rilevino elementi ostativi, l'opportunità e la convenienza per la Banca; le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali rispetto a quelli standard o di mercato. Dalla documentazione a corredo della delibera devono risultare elementi idonei a supporto di tale motivazione;

Segreteria Generale

- comunica l'esito delle deliberazioni degli organi aziendali competenti alle singole unità organizzative che istruiscono le diverse richieste, affinché diano esecuzione a dette deliberazioni;

Ufficio Crediti – Area Finanza – Altri uffici coinvolti

- trasmettono ad Amministratori e Sindaci, al Risk Management ed alla Revisione Interna, l'informativa, almeno su base trimestrale, sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

4.7. ITER DELIBERATIVO OPERAZIONI IN CASO DI INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI PER CONTO DI UN TERZO (ART. 2391 CODICE CIVILE)

Amministratore in conflitto di interessi

- deve dare notizia dell'interesse per conto di un terzo agli altri amministratori e al collegio sindacale al più tardi nel corso della riunione consiliare, in forma scritta (eventualmente anche solo in forma elettronica) oppure orale da far constare nel verbale della medesima riunione consiliare.

Consiglio di Amministrazione

- delibera con la maggioranza prevista per il tipo di operazione in esame in assenza dell'Amministratore interessato.

Direzione Generale

- redige il verbale della seduta consiliare verbalizzando l'esistenza di una situazione di conflitto di interesse e motivando adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Banca.

ALLEGATI

Schema esemplificativo dei diversi iter operativi da seguire per le operazioni con parti correlate.